

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	113
DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo. Parere alla VIII Commissione (<i>Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	122
Sull'ordine dei lavori	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

RISOLUZIONI:

7-00075 Mosca: Composizione di genere nelle nomine del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (<i>Discussione e approvazione</i>)	114
7-00074 Scandroglio: Vicende relative alle agevolazioni pensionistiche dei lavoratori esposti all'amianto (<i>Discussione e conclusione –Approvazione della risoluzione n. 8-00014</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	124

INTERROGAZIONI:

5-00382 Contento: Condono previdenziale per i coltivatori diretti	119
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-00571 Amici: Funzioni della Consigliera nazionale di parità	120
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	127
5-00605 Mattesini: Periodo massimo di malattia indennizzabile per i lavoratori sottoposti a dialisi	120
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	129

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 novembre 2008. –Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, comunica che il deputato Antonino Minardo è entrato a far parte della XI Commissione, in

sostituzione del deputato Gianfranco Sammarco.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1875 Governo.

Parere alla VIII Commissione.

(*Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta di ieri.

Stefano SAGLIA, *presidente*, comunica che la Commissione di merito ha trasmesso il nuovo testo del disegno di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Al riguardo, nel segnalare che tale nuovo testo non contiene -per le parti di competenza della XI Commissione -particolari elementi di novità rispetto al provvedimento originario, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 1*).

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, illustra dettagliatamente la sua proposta di parere, facendo presente che essa intende recepire le indicazioni emerse dal dibattito svolto in Commissione sul provvedimento in esame.

Alessia Maria MOSCA (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, dichiarando apprezzamento per la condizione in essa inserita, che contiene un importante richiamo al rispetto dei principi in materia di sicurezza del lavoro. Fa presente, peraltro, che il suo gruppo valuterà nel seguito dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito e in Assemblea, l'effettiva volontà della maggioranza di muoversi nella direzione indicata, subordinando all'adozione di una apposita proposta emendativa il proprio atteggiamento definitivo sul testo.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), considerata l'importanza della condizione inserita nella proposta di parere del relatore e preso atto che tale proposta investe esclusivamente gli specifici aspetti di competenza della XI Commissione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Stefano SAGLIA, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di procedere ad

una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere immediatamente la prevista riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, per poi passare alla discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno e, infine, procedere con lo svolgimento delle interrogazioni iscritte in calendario.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 novembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 novembre 2008. -Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00075 Mosca: Composizione di genere nelle nomine del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

(Discussione e approvazione).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte preliminarmente che la risoluzione in titolo è stata sottoscritta anche dai deputati Damiano, Miglioli e Madia.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI osserva che la parità tra uomini e donne è un valore fondamentale per l'ordinamento giuridico che, all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, prevede che «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alla

cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne » Tale principio vale anche per l'ordinamento dell'Unione Europea, che annovera, tra le missioni fondamentali da perseguire, anche la realizzazione della parità tra i sessi. Rileva che l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri ha, infatti, contribuito a cambiare radicalmente, in numerosi settori, la condizione degli uomini e delle donne in Europa. In proposito, giudica importante citare, nell'ambito della vasta normativa comunitaria in materia, la direttiva 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, che, una volta recepita nell'ordinamento interno, contribuirà ad introdurre importanti novità in materia.

Per quanto riguarda la legislazione interna, ricorda che il decreto legislativo n. 198 del 2006 dispone misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. In particolare, il predetto decreto, all'articolo 2, stabilisce che «spetta al Presidente del Consiglio dei ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei »

Ritiene che, al fine di giungere ad un'autentica parità tra i sessi, sia in termini qualitativi che quantitativi, occorre sicuramente elaborare strumenti di formazione e di attuazione che permettano a tutti i soggetti interessati di integrare una prospettiva di genere nei rispettivi settori di competenza, valutando l'impatto delle politiche dedicate agli uomini e alle donne

e tenendo conto della necessità di prevedere anche una qualità dei servizi che permettano una migliore conciliazione tra vita professionale e vita privata. Nel sottolineare l'importanza del principio di parità del quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali non può non tener conto - non solo perché come ampiamente illustrato, si tratta di un principio fondamentale per l'ordinamento, ma anche in considerazione delle proprie competenze istituzionali - intende assicurare che il medesimo principio è stato costantemente preso in considerazione anche nella scelta dei soggetti da nominare negli enti vigilati; il principio sopra richiamato deve comunque essere sempre temperato, in considerazione della delicatezza degli incarichi conferiti, con requisiti di ordine tecnico e professionale. Fa presente, in ogni caso, che il rispetto del più volte citato principio ha trovato comunque inconfutabile conferma anche nelle nomine relative agli enti vigilati dal Ministero, ad esempio l'Ipsema, l'Inpdap e l'Enpals, che ha, come è noto, un presidente donna.

Osserva, quindi, che - in considerazione del fatto che la risoluzione in discussione si propone di concretizzare un effettivo rafforzamento della pari rappresentanza di genere e, dunque, del principio di parità prima richiamato - il suo dicastero ritiene corretta la sollecitazione contenuta in tale atto di indirizzo, sul quale il Governo esprime, di conseguenza, un orientamento favorevole.

Michele SCANDROGLIO (Pdl) osserva che la risoluzione in titolo può essere giudicata convincente solo nella misura in cui non aggiunge nulla alla situazione esistente. Poiché infatti, ritiene incomprensibile procedere a «forzature» sul tema della composizione di genere, invita la Commissione a considerare il merito come criterio prevalente per la proposizione di nomine governative.

Nel giudicare, altresì, improprio il riferimento all'articolo 51 della Costituzione contenuto nelle premesse dell'atto di indirizzo in discussione, dichiara la propria

astensione sulla risoluzione medesima, anche in parziale difformità rispetto all'orientamento che sembra avere carattere prevalente all'interno del suo gruppo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in discussione, pur esprimendo talune perplessità sul riferimento all'articolo 51 della Costituzione contenuto in premessa, che giudica sostanzialmente ovvio: sarebbe infatti paradossale, a suo avviso, ritenere che il Governo possa, in astratto, non rispettare la Costituzione nello svolgimento dei propri adempimenti istituzionali.

Maria Grazia GATTI (PD), per sgomberare il terreno da ogni possibile equivoco, ritiene di dover ribadire che la risoluzione in titolo non contiene alcuna accusa al Governo in ordine a profili di legittimità costituzionale: essa, infatti, è nata esclusivamente per dare un segnale di indirizzo al Governo a fronte della nomina, nella presente legislatura, di ben sei uomini ad incarichi di competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In questo senso, sottolinea che esistono in Italia ampie competenze femminili, che vanno maggiormente valorizzate, anche per non lasciare che importanti risorse umane e professionali restino ai margini delle decisioni politiche.

Segnala, inoltre, l'esistenza di un problema di scarsa rappresentanza femminile in Parlamento, che segna una seria incapacità da parte della politica di rispondere alle forti sollecitazioni che provengono, in questa direzione, dalla società civile.

Lucia CODURELLI (PD) dichiara di apprezzare l'orientamento favorevole del Governo sulla risoluzione in titolo, il cui obiettivo consiste –più che nell'approvare l'ennesima petizione di principio – nel concordare su valutazioni che sembrano condivise da tutti i gruppi parlamentari. Segnala, peraltro, al rappresentante del Governo che l'adozione dell'impegno odierno dovrà essere seguita da atti con-

creti, che assicurino il rispetto di una sua chiara assunzione di responsabilità

Rileva, infine, che occorre tenere presente che il problema della rappresentanza di genere esiste realmente e che vi sono importanti direttive comunitarie alle quali bisogna fare costante riferimento, anche al fine di contrastare una pericolosa tendenza al mancato rispetto della normativa in materia di pari opportunità ciò vale, a suo giudizio, come metodo di lavoro e base di impegno comune per il futuro, a cominciare dalla presenza delle donne in politica, che attualmente segna una fase di arretratezza che non fa onore al Paese.

Alessia Maria MOSCA (PD) esprime apprezzamento per l'orientamento favorevole del Governo sulla risoluzione in discussione, che è nata con uno spirito chiaramente costruttivo e propositivo. Auspica pertanto che tale atto di indirizzo possa avere una positiva ricaduta futura, a partire dalle prossime nomine che il Ministero dovrà portare all'attenzione del Parlamento. Sottolinea inoltre –anche per evitare facili alibi sulla presunta prevalenza di criteri di merito rispetto a criteri di genere –che qualche tempo fa alcuni autorevoli organi di informazione hanno individuato un ampio numero di donne che avrebbero potuto ricoprire incarichi di rilievo in organismi, di natura pubblica e privata, allo stato in fase di rinnovo. Ritiene, dunque, che –muovendosi nel solco dell'esempio testé evidenziato –sia possibile lavorare per definire un percorso positivo finalizzato al rafforzamento dei principi di pari opportunità tra uomini e donne.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) invita la Commissione a concentrarsi su criteri di merito, piuttosto che su principi che fanno riferimento alla composizione di genere. Tale invito, a suo avviso, vale anche e soprattutto per la rappresentanza parlamentare, che dovrebbe essere selezionata in modo diverso rispetto a quello attuale, e cioè assicurando una effettiva capacità di scelta agli elettori. Fa presente, tuttavia,

che tale orientamento non sembra, allo stato, essere condiviso dalla maggior parte dei gruppi politici presenti in Parlamento, che preferiscono mantenere in vita le attuali regole elettorali e, semmai, adottarne di simili anche per la composizione di altre Assemblee elettive.

Osserva, infine, di non essere contrario allo spirito complessivo della risoluzione in discussione, pur ritenendo preferibile muoversi lungo la strada del rafforzamento dei criteri di merito.

Teresa BELLANOVA (PD) ritiene del tutto inutili talune polemiche, sollevate nell'odierna seduta sull'argomento trattato dalla risoluzione in discussione, come quelle che hanno ad oggetto la presunta ovvietà del richiamo all'articolo 51 della Costituzione: se tale ovvietà fosse davvero scontata, infatti, le proposte di nomina governativa presentate nella corrente legislatura non vedrebbero un'amplessima maggioranza di presenze maschili. Osserva, inoltre, che il riferimento a criteri meritocratici, più volte emerso nel corso del dibattito, è sempre utilizzato in termini strumentali, poichè - in caso contrario - il ragionamento sottostante a tale riferimento sarebbe quello di ritenere che le donne siano incapaci di raggiungere livelli di merito pari a quelli maschili.

In conclusione, esprime apprezzamento per l'orientamento assunto dal Governo nella seduta odierna, che configura l'atto di indirizzo in discussione come un atto politico realmente impegnativo, anche in occasione delle future proposte di nomina. Al riguardo, peraltro, ritiene che il Governo possa anche impegnarsi - in caso di nomine che prevedano l'indicazione di una «rosa» di nomi - a chiedere alle parti sociali di effettuare designazioni ispirate a principi di equilibrio nella composizione di genere.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) porta come esempio delle differenze di genere il caso della classificazione dei lavoratori prima dell'entrata in vigore dell'inquadramento unico all'inizio degli anni '70, quando tutti gli impiegati, anche di livelli non partico-

larmente elevati, avevano un parametro superiore a quello degli operai, anche dei più qualificati. Poiché tuttavia, ritiene che nell'attuale situazione sia necessario ragionare secondo criteri per cui - citando un'espressione coniata da un celebre sindacalista - «il migliore è anche quello che fa l'unità», giudica positivo approvare la risoluzione in titolo per il significato che essa può avere.

Osserva, peraltro, che - se è utile che gli organismi pubblici abbiano una rappresentanza più ricca - è anche importante che le donne che assumono incarichi rilevanti rappresentino tutti, e non soltanto la realtà femminile. Si riferisce, infine, alle forti difficoltà che incontra la politica nell'incrementare le percentuali di presenza femminile nelle sedi elettive, attualmente a livelli molto bassi pur a fronte di un sensibile aumento delle «donne manager» che si registra nel Paese, segnalando l'opportunità di incrementare ogni possibile sforzo al riguardo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

7-00074 Scandroglio: Vicende relative alle agevolazioni pensionistiche dei lavoratori esposti all'amianto.

(Discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00014).

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI osserva che la questione rimessa all'attenzione del Governo con l'atto di indirizzo in titolo è relativa ai benefici previdenziali per esposizione all'amianto che hanno la loro fonte normativa originaria nella legge n. 257 del 1992, la quale, nel dettare disposizioni per la cessazione dell'impiego di tale sostanza, prevedeva alcune misure di sostegno per i lavoratori occupati nei processi di ristrutturazione e riconversione scaturiti dal divieto di utilizzo del predetto materiale. Successivamente, la legge n. 271 del 1993 ha esteso i predetti

benefici a tutti i lavoratori esposti all'amianto.

Fa presente che il suo dicastero, in collaborazione con l'INAIL, l'INPS e le associazioni di categoria, ha elaborato un iter procedurale che consentisse l'attuazione dell'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1992, in considerazione della mancata definizione del concetto di esposizione all'amianto e delle relative modalità di accertamento. Il contenzioso insorto sulla base di tale procedura ha comportato la certificazione dell'esposizione all'amianto attraverso le previsioni dettate da atti di indirizzo, la cui validità è stata sancita dall'articolo 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002. Rileva che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 47 della legge n. 326 del 2003, la nuova procedura di accertamento è stata disciplinata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2004; da ultimo, in attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con decreto ministeriale 12 marzo 2008 sono state introdotte ulteriori innovazioni, con riferimento, però alle sole aziende interessate dagli atti di indirizzo a suo tempo adottati e attestanti l'esposizione per il periodi successivi all'anno 1992.

Passando, quindi, alle specifiche richieste di impegno rivolte al Governo, fa presente in via preliminare, con riferimento al primo punto del dispositivo, che l'INPS non procede ad alcuna revoca o ricalcolo delle prestazioni concesse a seguito del riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, in assenza del definitivo annullamento delle certificazioni precedentemente emesse dall'INAIL: infatti, anche in presenza di un provvedimento di sospensione temporanea, perdura la validità dell'attestazione dell'INAIL che impedisce all'INPS di modificare i trattamenti. In questo senso, ritiene che sussista una sostanziale concordanza tra quanto sollecitato dalla risoluzione e quanto avviene nella quotidiana realtà degli Istituti chiamati a trattare questa delicata materia. Si dichiara, quindi, in grado di esprimere l'orientamento favorevole del Governo in

ordine all'accoglimento dell'impegno di cui alla lettera a) della risoluzione medesima, con la precisazione che l'INPS non sospenda l'erogazione dei trattamenti e delle agevolazioni pensionistiche sino al definitivo annullamento da parte dell'INAIL, sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, delle certificazioni attestanti l'esposizione all'amianto.

Riguardo al secondo punto, avverte che il Governo non è favorevole all'accoglimento dell'impegno così come richiesto, essendo invece orientato a valutare l'opportunità di applicare, nei casi di specie, la disciplina sull'indebito previdenziale, in modo da evitare che i beneficiari di prestazioni pensionistiche, salvo il caso di dolo, siano tenuti a ripetere le somme ricevute. Prospetta, quindi, una seguente riformulazione della lettera b) della risoluzione, che impegni il Governo a valutare l'opportunità di evitare che i beneficiari di prestazioni pensionistiche, salvo il caso di dolo, siano tenuti a ripetere le somme ricevute.

In conclusione, rappresenta l'orientamento favorevole del Governo sulla risoluzione in titolo, subordinatamente alla sua riformulazione nel senso testé indicato.

Michele SCANDROGLIO (Pdl) ringrazia il rappresentante del Governo per la tempestività con cui ha assunto un importante impegno in relazione alla tutela dei lavoratori esposti all'amianto. Segnalato che la risoluzione in discussione è condivisa da tutti i gruppi, dichiara di accogliere lo spirito delle proposte di riformulazione illustrate dal Governo, sebbene l'atto di indirizzo ne risulti lievemente indebolito. Poiché tuttavia, gli impegni contenuti in tale atto colgono chiaramente le preoccupazioni dei lavoratori interessati, ritiene di poter riformulare la sua risoluzione, presentandone conseguentemente una nuova versione (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione da parte della Commissione.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) ricorda di aver espresso contrarietà sulla versione originaria della risoluzione in discussione; tale contrarietà tuttavia, è da considerare

superata dalla presentazione della nuova versione di tale atto di indirizzo. Ritira pertanto le riserve in precedenza formulate e dichiara il suo voto favorevole sulla nuova versione della risoluzione in titolo.

Ivano MIGLIOLI (PD) segnala che la questione relativa alla tutela previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto è particolarmente complessa, tanto che su tale materia sono a più riprese intervenute pronunce della Corte dei conti e della stessa Corte costituzionale. Rilevato che il recente intervento della magistratura ordinaria rischia ora di mettere in discussione numerosi trattamenti pensionistici, auspica che il Governo sappia assumere le iniziative più idonee a scongiurare il rischio dell'adozione di misure inique o addirittura illegittime. In tal senso, pur ritenendo maggiormente condivisibile l'originaria formulazione della risoluzione in titolo, ritiene di poter accogliere anche le ipotesi di riformulazione prospettate dal Governo, dichiarando il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della risoluzione medesima.

Invita, in ogni caso, il rappresentante del Governo a non abbandonare la strada di un intervento normativo più ampio sulla materia, che potrebbe dare una giusta soluzione alle questioni attualmente sul tappeto.

Guido BONINO (LNP) concorda con le perplessità manifestate dal deputato Cazzola sull'originaria versione dell'atto di indirizzo in discussione, in quanto il problema reale è quello del limite del rischio. Per tali ragioni, dichiara di condividere le proposte di riformulazioni avanzate dal Governo, pur rilevando l'esistenza di aspetti problematici in relazione al caso di dolo, che dovrebbe portare alla ripetizione delle somme indebitamente ricevute, secondo un principio che – sebbene duro dal punto di vista sociale – sarebbe più equo sotto il profilo sostanziale. Ritenuto, peraltro, difficile intervenire in questa direzione, preannuncia il suo voto favorevole sulla nuova versione della risoluzione in discussione.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), nel dichiarare di condividere la nuova versione della

risoluzione in discussione, invita il Governo ad affrontare con serietà il problema della puntuale definizione delle norme e degli strumenti regolamentari sull'argomento, come dovrebbe avvenire – a suo avviso – anche in materia di lavori usuranti, anche al fine di evitare la produzione di un contenzioso effettivamente insostenibile.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia tutti i gruppi per aver voluto intervenire su un tema sociale di estrema importanza, che sta creando forte allarme tra i lavoratori interessati. In proposito, pur riconoscendo le difficoltà che si registrano nel ricostruire le storie professionali dei singoli beneficiari, ritiene tuttavia che il dolo non sia quasi mai imputabile alle responsabilità dei lavoratori, che spesso si sono trovati in situazioni di difficoltà non create da loro. In ogni caso, si dichiara soddisfatto dell'intesa raggiunta in Commissione, ritenendo che l'approvazione della nuova versione della risoluzione in discussione possa porre il Governo nelle condizioni di fornire le più adeguate garanzie ai diretti interessati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00014.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 novembre 2008. – Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 15.20.

5-00382 Contento: Condono previdenziale per i coltivatori diretti.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENTO (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo, anche se non può dichiararsi soddisfatto della risposta: ciò perché in primo luogo, l'interrogazione chiedeva se risultassero assunti, da parte della competente direzione dell'INPS, i provvedimenti necessari a definire le modalità di valutazione dei versamenti effettuati dai soggetti aderenti al condono, questione a cui le informazioni rese dall'Istituto non hanno fornito alcuna risposta; secondariamente, perché vi è il rischio che la procedura informatizzata in corso di realizzazione renda più lunghi i tempi di accertamento e valutazione degli effetti del condono nei confronti degli aventi diritto, con grave danno per quei lavoratori agricoli che, grazie ai versamenti, hanno maturato il diritto alle prestazioni previdenziali.

Osserva che tali lavoratori, infatti, rischiano di vedersi erogare il trattamento a forte distanza di tempo, dovendo aspettare la definizione delle procedure informatiche che potrebbero richiedere tempi lunghi e non definiti, allungando conseguentemente il momento di corrispondenza del trattamento pensionistico, in un momento di riconosciuta difficoltà economica. Esorta, quindi, il rappresentante del Governo a procedere ad una immediata convocazione dei vertici dell'INPS, allo scopo di avviare le verifiche nei confronti di quei lavoratori agricoli che, in seguito al condono, abbiano maturato i requisiti previdenziali per ottenere il relativo trattamento, evitando così di danneggiarli in conseguenza delle lungaggini burocratiche che si profilano dagli elementi di risposta che sono stati forniti dall'Istituto.

5-00571 Amici: Funzioni della Consigliera nazionale di parità.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lucia CODURELLI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, giudica insod-

disfacente e non convincente la risposta del Governo, poiché essa non fornisce alcun chiarimento circa la grave lesione dei principi di uguaglianza avvenuta con la revoca della Consigliera nazionale di parità di cui all'interrogazione in titolo. Ricordato come tale figura rappresenti un organo di garanzia, ritiene pertanto che la decisione assunta dal Governo appare sostanzialmente diretta a «normalizzare» la situazione esistente, investendo in pieno le responsabilità di scelta del Ministero competente.

Segnala, in proposito, che le consigliere di parità a tutti i livelli territoriali, sono organi preposti a vigilare sul rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nei confronti delle donne nei luoghi di lavoro; per tali motivi, giudica incomprensibili le ragioni della rimozione della Consigliera nazionale, che non appare motivata da alcuna reale condizione di opportunità. Fa presente, quindi, che il suo gruppo riproporrà anche in altre sedi, la questione segnalata, anche al fine di giungere ai necessari chiarimenti in materia.

5-00605 Mattesini: Periodo massimo di malattia indennizzabile per i lavoratori sottoposti a dialisi.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Donella MATTESINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta del Governo, che non ha inteso tenere in alcuna considerazione la possibile introduzione di politiche positive, che consentano ai lavoratori cosiddetti «dializzati» di permanere sul mercato del lavoro. Ricorda, infatti, che le malattie che si curano con dialisi hanno un carattere cronico e riguardano persone che, di norma, sono sottoposte a trattamenti per almeno tre giorni alla settimana; se a queste persone non è consentito totalizzare eventuali ulteriori periodi di malattia, ciò porta al mancato riconoscimento dell'indennità e,

nei fatti, ad una sostanziale rinuncia al lavoro da parte di tali lavoratori.

Nel richiamare la evidente violazione di diversi articoli della Costituzione, che si verifica con l'assunzione di simili interpretazioni, cita altresì alcune recenti sentenze della Corte costituzionale, che hanno affermato con chiarezza la sussistenza di un diritto primario alla salute. In tal senso, ritiene utile che il Governo —anche per rispettare il percorso politico recentemente delineato dal ministro Sacconi

con l'adozione del «Libro verde sul futuro del modello sociale» —prenda seriamente in considerazione le questioni sollevate nella sua interrogazione, adottando misure applicative assolutamente conseguenti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

**DL 172/08 Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania (C. 1875 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1875, di conversione in legge del decreto-legge n. 172 del 2008, recante «misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale» come risultante a seguito degli emendamenti approvati;

considerato che l'articolo 2, che reca norme volte a fronteggiare la tendenza a disfarsi dei rifiuti mediante il loro abbandono in siti non autorizzati (attribuendo ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento), prevede una autorizzazione a derogare alle procedure vigenti anche con riferimento alle norme in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi, nonché a quelle in materia di bonifica di siti contaminati;

rilevato che l'articolo 4, che detta norme volte a perfezionare il processo avviato dal decreto-legge n. 90 del 2008 sullo scioglimento dei consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta e sulla loro riunione in un unico consorzio, dispone - tra l'altro - che i bandi che dovranno disciplinare apposite procedure di gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani debbano contenere misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico agli affidatari del servizio, nonché criteri di preferenza per il relativo assorbimento;

osservato che l'articolo 5 autorizza la corresponsione, al personale militare operante presso la struttura commissariale creata per la soluzione dell'emergenza nel settore dei rifiuti, di uno speciale compenso a fronte dell'elevato numero di ore di straordinario effettuate in aggiunta alla speciale indennità operativa prevista dall'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza nella regione Campania;

raccomandato, in proposito, alla Commissione di merito di definire nel modo più adeguato possibile i compiti e le mansioni richieste al personale militare nell'ambito dell'attuale fase emergenziale destinata a fronteggiare la crisi nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania;

preso atto che l'articolo 8 promuove il potenziamento delle strutture per il contrasto del fenomeno degli incendi, connesso con l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, attraverso l'assegnazione, in posizione di comando al Dipartimento della protezione civile, di un numero non inferiore alle 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2009;

considerato che la richiesta di potenziamento di cui al citato articolo 8 è motivata dalla peculiarità dell'emergenza, che richiede unicamente personale qualificato ed in possesso di specifiche cognizioni tecniche;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

visti i numerosi richiami a deroghe alla normativa vigente contenuti nell'articolo 2, occorre introdurre una clausola di salvaguardia in ordine al rispetto dei principi fondamentali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in analogia a quanto previsto all'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, inserendo altresì un'indicazione temporale volta a chiarire la circoscritta durata delle deroghe autorizzate;

e con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 8, comma 1, anche al fine di meglio precisare le modalità di assegnazione del personale operativo in esso richiamato, valuti la Commissione di merito l'effettiva congruità del numero di 35 unità da assegnare in posizione di comando per il potenziamento delle strutture per il contrasto del fenomeno degli incendi, verificando la possibilità di motivare adeguatamente tali assegnazioni e di procedere ad un abbassamento di tale limite, considerato anche che le stesse assegnazioni in posizione di comando vanno rinnovate – ai sensi del comma 2 del citato articolo 8 – ogni novanta giorni. »

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00074 Scandroglio: Vicende relative alle agevolazioni pensionistiche dei lavoratori esposti all'amianto.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premesso che:

la legge n. 257 del 1992, all'articolo 13, comma 8, ha inizialmente previsto il riconoscimento di agevolazioni pensionistiche ai lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, in quanto coinvolti in processi di riconversione delle aziende interessate dalla messa al bando dell'amianto dalle attività produttive;

il decreto-legge n. 169 del 1993, convertito nella legge n. 271 del 1993, è quindi intervenuto sulla disposizione richiamata, generalizzando sostanzialmente il beneficio pensionistico con l'estensione a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni e gravando i lavoratori interessati dell'onere di dimostrare la sussistenza del diritto alle agevolazioni;

le difficoltà applicative delle citate disposizioni hanno successivamente portato all'emanazione di una nota dell'INAIL che, in data 23 novembre 1995, ha definito le procedure da osservare per il riconoscimento del beneficio, disponendo, in particolare, l'emanazione di un «certificato di esposizione» sostanzialmente valido ad attestare la sussistenza del diritto al beneficio;

a seguito dell'emanazione della nota e dell'avvio delle nuove procedure, l'INAIL ha iniziato a produrre i cosiddetti «certificati di esposizione» per il riconoscimento dei benefici citati, fino a quando -nel 1999 -il Ministero del lavoro non

ha provveduto all'adozione dei cosiddetti «atti di indirizzo» che hanno prodotto un nuovo inquadramento delle fattispecie, dando vita ad un elevatissimo contenzioso di fronte ai tribunali amministrativi regionali, soprattutto nel biennio 2001-2002;

l'incertezza normativa e i diversi orientamenti giurisdizionali hanno, quindi, portato all'inserimento, nella legge n. 179 del 2002, di una norma di salvaguardia (articolo 18, comma 8), che ha sancito la validità - ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni - delle certificazioni già rilasciate o «che saranno rilasciate» dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo;

dopo la richiamata disposizione, diverse norme (articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003; articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003) si sono succedute per limitare o estendere il riconoscimento del beneficio e per definire le modalità procedurali per il medesimo riconoscimento, fissando altresì nuovi termini ultimativi per la presentazione all'INAIL delle domande di rilascio del «certificato di esposizione»;

infine, in applicazione della legge n. 247 del 2007 (articolo 1, commi 20-22), il decreto ministeriale 12 marzo 2008 ha previsto la possibilità di estendere il riconoscimento del beneficio secondo specifiche modalità e condizioni;

nel corso degli anni, il numero di domande per il riconoscimento dell'espo-

sizione all'amianto in importanti settori industriali è stato, dunque, molto elevato;

una recente inchiesta avviata dalla procura di Genova ha fatto emergere una seria questione relativa alla concessione delle richiamate agevolazioni, riscontrando irregolarità causate prevalentemente da interpretazioni errate o anomale della normativa vigente e degli atti di indirizzo ministeriali;

gli accertamenti avviati dalla procura di Genova hanno avuto riflessi a livello nazionale e hanno dato impulso ad una serie di procedure di verifica da parte degli enti e istituti competenti (INPS e INAIL);

in particolare, si è verificata –nel frattempo –la sospensione o la revoca di alcuni dei richiamati trattamenti pensionistici (in totale 29 casi), mentre numerosi lavoratori sono stati destinatari di comunicazioni di «provvisorietà» degli effetti delle certificazioni emesse dall'INAIL ai sensi della legge n. 257 del 1992 (si parla di qualche migliaio di casi);

al contempo, gli enti competenti hanno inviato apposite richieste ai datori

di lavoro dirette a confermare, con specifica documentazione, la sussistenza dei requisiti;

tali sviluppi hanno ingenerato una situazione di grave incertezza, con effetti sociali devastanti, amplificati dal risalto che –sugli organi di stampa nazionali e locali –stanno avendo le notizie relative alla situazione in atto,

impegna il Governo

a) ad assicurare che l'INPS non sospenda l'erogazione dei trattamenti e delle agevolazioni pensionistiche sino al definitivo annullamento da parte dell'INAIL, sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, delle certificazioni attestanti l'esposizione all'amianto;

b) a valutare l'opportunità di evitare che i beneficiari di prestazioni pensionistiche, salvo il caso di dolo degli stessi, siano tenuti a ripetere le somme ricevute.

(8-00014) «Scandroglio, Damiano, Antonino Foti, Caparini, Delfino, Paladini »

ALLEGATO 3

5-00382 Contento: Condono previdenziale per i coltivatori diretti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'Onorevole Contento, passo ad illustrare le notizie fornite in merito dall'INPS.

I ritardi lamentati nell'atto parlamentare in argomento sono, sostanzialmente, dovuti alla complessa operazione di «ristrutturazione» dei crediti agricoli, realizzata nel corso del 2007-2008, attraverso la quale un *pool* di banche ha acquistato i crediti agricoli ceduti dall'INPS con le operazioni di cartolarizzazione effettuate tra il 1999 ed il 2004.

Con il termine «ristrutturazione» si definisce un accordo tra gli istituti bancari e ciascun debitore ceduto, accordo che nel caso di specie si è sostanziato nell'impegno ad estinguere il proprio debito scegliendo tra il pagamento in unica soluzione ed il pagamento dilazionato in quaranta rate trimestrali costanti.

Oggetto della operazione su descritta, che ha coinvolto una platea molto vasta di lavoratori agricoli autonomi, è il debito complessivo dei lavoratori agricoli interessati, costituito dalla sorte capitale e dagli oneri accessori (quali sanzioni, interessi di

mora). In particolare, la percentuale dovuta a titolo di oneri accessori, pari al 30 per cento, doveva essere corrisposta entro il 30 aprile 2008.

In considerazione del grande afflusso di domande, peraltro non tutte corredate dei versamenti dovuti, è stata consentita, d'intesa con le banche interessate, la proroga dei termini dei pagamenti al 30 settembre 2008.

L'INPS ha, recentemente, reso noto che è attualmente in corso di realizzazione un'apposita procedura informatizzata, che sarà operativa nel più breve tempo possibile, con lo scopo di aggiornare i singoli conti individuali, con le relative sistemazioni contabili, con contestuale accredito degli anni coperti da contribuzione, ai fini assicurativi e previdenziali, fino a capienza di ciascun anno solare, a partire dall'anno più vecchio.

Una volta in possesso di tutti i dati necessari per la definizione delle posizioni contributive dei soggetti interessati, l'INPS potrà liquidare il relativo trattamento previdenziale.

ALLEGATO 4

5-00571 Amici: Funzioni della Consigliera nazionale di parità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Amici, vorrei in premessa ricordare che l'articolo 12 del decreto legislativo 198 del 2006 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» disciplina la procedura di nomina della Consigliera nazionale di parità affidandone la scelta alla determinazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.

Tuttavia, la nomina della professoressa Guarriello, avvenuta con decreto del 22 gennaio 2008, rientra tra quelle nomine che, in quanto effettuate nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere revocate, confermate, modificate o rinnovate, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 145 del 2002, entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo.

Ciò al fine di consentire all'Esecutivo appena insediatosi di avvalersi della collaborazione di soggetti in sintonia con i propri indirizzi e linee programmatiche, sul presupposto del carattere non meramente tecnico della nomina in argomento, bensì essenzialmente fiduciario, essendo la nomina stessa affidata ad una scelta ampiamente discrezionale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità.

In questo senso va considerato che tra i compiti riservati alla Consigliera Nazionale, da svolgere in coerenza con gli indirizzi governativi in materia, l'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, ricomprende: la «promozione

della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità» e il «sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità».

Il predetto articolo 6, non contempla, inoltre, eccezioni alla sua applicazione e la legislazione vigente in materia non configura la Consigliera di parità come autorità indipendente, non essendo la stessa nominata da organi estranei all'amministrazione ed essendo la medesima inserita dal punto di vista organizzativo presso una Direzione Generale che provvede ad ogni adempimento di carattere finanziario e contabile concernente l'attività della medesima. Pur non essendo, quindi, la Consigliera nazionale di parità posta in posizione di subordinazione gerarchica nei confronti del Ministro deve in ogni caso operare in coerenza con gli indirizzi politici del Governo.

Ai fini della revoca, non è necessario, quindi, riscontrare specifici inadempimenti bensì è sufficiente che l'attività non venga esercitata nel pieno rispetto delle regole del buon andamento, che comprendono, come da consolidata giurisprudenza, la legittimità e la opportunità delle scelte in sintonia con gli indirizzi politici del Governo in carica.

È importante precisare che l'applicazione del predetto articolo 6 non comporta una generale limitazione alla libertà di azione delle consigliere di parità in quanto si tratta di un potere di carattere straordinario che permette al nuovo Governo in carica di riconsiderare i presup-

posti di opportunità di nomine che, per il momento in cui sono state effettuate, sono sostanzialmente destinate ad operare *in toto* nella nuova legislatura.

Occorre, comunque, sottolineare che tale norma non si applica né alle consi-

gliere di parità nazionali che siano state nominate prima dei termini previsti nel predetto articolo 6 né tantomeno alle consigliere di parità regionali e provinciali, per le quali l'operatività della norma non è neppure astrattamente concepibile.

ALLEGATO 5

5-00605 Mattesini: Periodo massimo di malattia indennizzabile per i lavoratori sottoposti a dialisi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Mattesini, relativa al periodo di malattia riguardante il lavoratore sottoposto al trattamento di emodialisi, passo ad illustrare quanto reso noto dall'INPS.

La normativa vigente prevede che l'Istituto predetto corrisponda l'indennità di malattia ai lavoratori dipendenti, operai ed apprendisti, di quasi tutti i settori privati, ed impiegati del settore terziario e servizi.

In particolare l'indennità di malattia viene erogata a partire dal 4° giorno di malattia (i primi tre sono pagati dal datore di lavoro), per un massimo indennizzabile di 180 giorni nell'arco dell'anno solare e riguarda ogni tipologia di malattia comune, nessuna esclusa. In generale non è richiesto uno specifico requisito lavorativo o contributivo in quanto è sufficiente che vi sia stato l'effettivo inizio di un'attività lavorativa.

La prestazione viene erogata a fronte del versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro, tenuto, in questo caso, a versare i contributi a titolo di assicurazione di malattia.

In alcuni casi può essere applicata una più favorevole regolamentazione, come nel caso della malattia cosiddetta «ricorrente» i cui effetti si dispiegano sui lavoratori, che - presentato il piano terapeutico - non hanno la necessità di farsi certificare ogni singolo accesso alla tutela.

Per quanto concerne, più in particolare, il caso di specie, è previsto, per il lavoratore sottoposto a trattamento di emodialisi, l'indennità di malattia per le giornate di assenza dal lavoro per l'effettuazione del trattamento.

L'erogazione dell'indennità nei limiti del massimo indennizzabile (180 giorni), viene regolata secondo le norme comuni, con le seguenti particolarità

le giornate di trattamento si considerano un unico episodio morboso continuativo;

la carenza e le percentuali di indennizzo si applicano per anno solare;

la misura dell'indennità viene determinata sulla base della retribuzione del mese precedente il primo intervento;

l'indennità non compete se è stata prestata attività lavorativa, anche se solo per parte della giornata;

l'effettuazione del trattamento di emodialisi deve essere documentata con apposita dichiarazione della struttura sanitaria.

Si precisa altresì che l'eventuale malattia sopravvenuta, durante il trattamento di emodialisi, si considera «autonoma e prevalente» quindi:

si eroga l'indennità spettante per la malattia sopravvenuta, tenendo sospeso il trattamento;

la malattia sopravvenuta si indennizza secondo le norme comuni (carenza, percentuale...);

terminata la malattia riprende l'erogazione dell'indennizzo per trattamento emodialitico, senza tener conto della malattia.

Resta fermo che ai fini del periodo massimo indennizzabile nell'anno solare (180 giorni) le giornate indennizzate per il trattamento emodialitico si sommano a quelle indennizzate per malattie sopravvenute.